

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 65° - Numero 4

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 21 gennaio 2011

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-929-933 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-936 - INSERZIONI TEL. 091/7074935-940-936 - FAX 091/7074927

STATUTI

**STATUTO DELL'UNIONE
DEI COMUNI
DI FLORIDIA E SOLARINO
DENOMINATA
UNIONE DEI MONTI CLIMITI**

**STATUTO DELL'UNIONE
DEI COMUNI
VALLE DEL TIRRENO**

SOMMARIO

.S.

Statuto dell'Unione dei comuni di Floridia e Solarino denominata Unione dei Monti Climiti	Pag. 3
Statuto dell'Unione dei comuni Valle del Tirreno	» 12

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI DI FLORIDIA E SOLARINO DENOMINATA UNIONE DEI MONTI CLIMITI (Provincia di Siracusa)

Titolo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Oggetto

Il presente statuto stabilisce le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'unione, composta dai comuni di Floridia e Solarino, denominata "Unione dei Monti Climiti".

Il territorio dell'unione coincide con l'intero territorio dei comuni che la costituiscono.

La partecipazione potrà essere ampliata – a parità di condizioni nella rappresentanza degli organi dell'unione – ad altri comuni con apposita deliberazione, che stabilisca le condizioni d'ingresso e venga approvata dall'assemblea dell'unione, previo parere obbligatorio dei consigli dei comuni aderenti.

Lo statuto viene deliberato dai rispettivi consigli comunali con la maggioranza richiesta dalla legge per l'approvazione dello statuto comunale.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano per le modifiche statutarie e per l'ingresso di altri comuni nell'unione.

Art. 2

Obiettivi programmatici

L'unione promuove lo sviluppo dell'intero territorio e la crescita delle comunità che la costituiscono attraverso la gestione collettiva ed unitaria delle funzioni ad essa attribuite. I singoli comuni mantengono le funzioni e le relative competenze che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.

L'unione persegue l'autogoverno e, per le finalità e gli obiettivi che le sono propri, agisce nel rispetto dei principi previsti dall'ordinamento dei comuni in quanto compatibili.

Sono obiettivi dell'unione:

— promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico delle comunità insediate nel territorio favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di programmi e strutture di interesse generale compatibili con le risorse umane ed ambientali; a tal fine essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico e artistico dei comuni e le tradizioni culturali delle loro comunità;

— migliorare e ottimizzare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli comuni ed ottimizzare le risorse economico-finanziarie umane e strumentali, esercitandoli in forma unificata, contribuendo così al superamento dei limiti e degli squilibri economico-sociali;

— armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti, con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo e sostenibile delle risorse, al fine di ottenere una migliore qualità della vita ed una più effettiva tutela dell'ambiente;

— ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio delle collettività;

— definire un assetto organizzativo volto al potenziamento di funzioni e servizi in termini di efficienza, efficacia ed economicità;

— favorire la qualità della vita della propria popolazione, per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;

— rapportarsi con gli enti sovracomunali per una maggiore rappresentatività degli interessi del territorio.

Art. 3

Durata

L'unione è costituita a tempo indeterminato e decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo. In qualunque momento i comuni uniti possono addivenire alla fusione, nei modi previsti dalla legge.

Art. 4

Recesso e scioglimento

Ogni comune dell'unione può recedere anche unilateralmente non prima di tre anni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo, con deliberazione consiliare adottata con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie. Gli effetti del recesso decorreranno dall'esercizio finanziario successivo alla comunicazione del recesso, che comunque deve avvenire entro il 30 giugno.

Il recesso di uno dei comuni aderenti all'unione determina lo scioglimento della stessa.

In caso di scioglimento dell'unione, il presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario provveditore ed esercita tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.

Per l'esercizio delle proprie funzioni l'unione si avvale del personale assegnato dai singoli comuni.

Art. 5

Sede, stemma

Lo stemma dell'unione è araldicamente così descritto: l'immagine riproduce il cuore dei due comuni, evidenziando il profilo orizzontale delle piazze centrali, di forma rettangolare, perni attorno a cui si è sviluppato nel corso dei secoli il centro urbano e del vivere civile dei due abitati.

Ad esse, storicamente, facevano da sfondo il palazzo comunale e la Chiesa Madre con annesso campanile, simboli rispettivamente del potere civico e religioso.

Schematicamente i tre fulcri dello spazio urbano, piazza, chiesa e municipio, sono rappresentati da semplici disegni geometrici, rettangoli e cerchi, che ne sintetizzano la forma.

Un elemento di collegamento, geometricamente rettangolare, collega simbolicamente i due centri, alludendo al legame urbano e civile che unirà i due comuni.

La scelta della complementarietà del colore azzurro e blu, simbolo di verità e fedeltà, evidenzia lo spirito di leale

cooperazione su cui i due centri fonderanno la loro unione. Il colore rosso esalta la forza visiva, architettonicamente dominante, con cui il municipio, centro del potere politico, si lega al principale centro di aggregazione collettiva: la piazza.

L'unione ha la propria sede presso il comune di Floridia, nella sede municipale.

I suoi organi e uffici possono, rispettivamente, riunirsi ed avere sede operativa anche in luoghi diversi purché compresi nell'ambito del territorio dell'unione.

Il presidente pro-tempore dell'unione stabilisce il luogo dove si terranno le riunioni della giunta. Il presidente pro-tempore dell'assemblea dell'unione stabilisce il luogo dove si terranno le riunioni della stessa.

Presso la sede dell'unione e presso il comune di Solarino è individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare all'albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi di pertinenza dell'unione. La pubblicazione degli atti e provvedimenti deve comunque avvenire nei comuni appartenenti all'unione, in qualunque forma vi si dia luogo.

Art. 6

Oggetto

L'unione può esercitare, in relazione agli obiettivi di cui all'art. 2, le funzioni e le competenze relative ai seguenti servizi:

- servizi demografici e statistici;
- servizi di protezione civile;
- gestione economica previdenziale e valutazione del personale, nonché del contenzioso del lavoro;
- gestione sistemi informatici integrati, formazione professionale dipendenti dei comuni associati, nonché promozione e diffusione dell'innovazione organizzativa, tecnologica e professionale dei servizi di competenza comunale, contrattazione decentrata;
- servizi di comunicazione e pubbliche relazioni;
- politiche di sviluppo e promozione del territorio di interesse sovracomunale;
- promozione attività culturali, turistiche e sportive di interesse sovracomunale e gestione delle stesse;
- rapporti con i cittadini residenti all'estero;
- gestione catasto;
- polizia municipale;
- gestione servizi di assistenza sociale;
- gestione delle politiche di pari opportunità;
- asili nido;
- trasporto pubblico urbano sovracomunale;
- contenzioso;
- canile e lotta al randagismo;
- politiche dell'immigrazione;
- gestione dei contratti di telefonia fissa e mobile;
- impiantistica sportiva;
- attività commerciale e produttiva;
- sportello informagiovani;
- servizi scolastici: mensa scolastica e trasporto;
- biblioteca comunale;
- servizi di pubbliche affissioni e pubblicità;
- gestione tributi;
- gestione integrata dei rifiuti;
- gestione del territorio e dell'ambiente;

— costituzione dell'ufficio Europa per i rapporti con la Comunità europea, anche tramite partneriato pubblico e privato;

- controllo gestione e distribuzione acqua potabile;
- gestione manutenzione stradale, verde pubblico, arredo urbano e patrimonio comunale.

Il trasferimento delle competenze e delle funzioni è predisposto su indicazione della giunta dell'unione e/o dei consigli comunali di uno dei due comuni, sulla base della valutazione economica del servizio da organizzare.

L'attribuzione effettiva delle competenze e delle funzioni si perfeziona con l'adozione di provvedimenti consiliari dei due comuni, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 267/2000.

A seguito del trasferimento delle competenze e funzioni su una data materia, l'unione diviene titolare di funzioni amministrative occorrenti per la sua gestione e ad essa competono tasse, tariffe e contributi, ivi comprese la loro determinazione, prelievo ed accertamento.

Le funzioni suddette dovranno essere svolte privilegiando lo strumento della programmazione, determinando gli obiettivi, nell'ambito dei bilanci di previsione, mediante la definizione di precisi progetti e la predisposizione di indicatori per il loro costante monitoraggio.

All'unione possono essere attribuiti ulteriori servizi e funzioni con apposita deliberazione dei consigli comunali, modificativa del presente statuto.

Le giunte comunali, in relazione ai servizi di cui al comma 1, dovranno chiaramente indicare tempi e modalità per l'assegnazione del personale, disciplinando nel contempo tutti gli istituti contrattuali ad essa connessi e necessari allo scopo, indicando le eventuali soluzioni di carattere transitorio a garanzia della continuità delle prestazioni dei servizi.

Titolo II

ORGANI DI GOVERNO

Art. 7

Organi di governo

Sono organi dell'unione: l'assemblea dell'unione; il presidente dell'unione; la giunta dell'unione.

Art. 8

L'assemblea

L'assemblea dell'unione è composta da un numero di consiglieri pari a 16 così ripartiti:

Floridia n. 9 consiglieri e Solarino n. 7 consiglieri.

I rappresentanti degli enti in seno all'assemblea dell'unione vengono eletti dai rispettivi consigli comunali a maggioranza relativa con unica votazione garantendo la rappresentanza delle minoranze.

L'elezione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di costituzione dell'unione.

I componenti dell'assemblea dell'unione restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti.

L'assemblea dell'unione viene integrata dai nuovi rappresentanti ogni qualvolta si procede alle elezioni amministrative in uno o più dei comuni aderenti entro trenta giorni dall'insediamento del consiglio comunale; analogamente si procede all'integrazione nel caso in cui uno o più

dei suoi componenti si dimetta o cessi per qualsiasi motivo dalla carica di consigliere comunale.

La presidenza dell'assemblea dell'unione è attribuita ad uno dei componenti, eletto con la maggioranza dei voti dei componenti espressi mediante votazione segreta con le stesse modalità per l'elezione del presidente del consiglio comunale. Analogamente viene eletto un vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il presidente ed il vice presidente dell'assemblea dell'unione durano in carica 30 mesi e vengono sostituiti a turno da componenti dell'altro comune. In fase di prima applicazione dello statuto il presidente del consiglio dell'unione è scelto fra i componenti dei consiglieri comunali di Solarino. Lo stesso sarà sostituito da un consigliere del comune di Floridia alla metà del rimanente mandato.

La prima riunione dell'assemblea dell'unione viene convocata dal sindaco del comune sede dell'unione per la sola costituzione della stessa e viene presieduta dal consigliere dell'unione più anziano di voti del comune dove ha sede l'unione.

Art. 9

Competenze

L'assemblea dell'unione è espressione dei comuni che la costituiscono e pertanto ne è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

Rientrano nelle competenze dell'assemblea dell'unione l'adozione di tutti quegli atti ad essa riservati dal presente statuto e/o dai regolamenti nonché di quelli riservati dalla legislazione regionale al consiglio comunale.

Art. 10

Sessioni e convocazione

L'assemblea dell'unione è convocata e presieduta dal suo presidente che ne formula l'ordine del giorno.

L'attività dell'assemblea dell'unione si svolge in sessioni.

Le sessioni devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; riducibili a tre in caso d'urgenza; in caso d'eccezionale urgenza, la convocazione dell'adunanza può avvenire 24 ore prima.

Il presidente convoca l'assemblea dell'unione oltre che su sua iniziativa anche su richiesta di almeno tre dei componenti l'assemblea dell'unione o del presidente dell'unione; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza propria e documentati in una proposta di deliberazione.

La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun componente, anche tramite fax, nel domicilio eletto nel territorio dei comuni, nonché al presidente dell'unione ed al sindaco dell'altro comune.

L'elenco degli argomenti da trattare deve essere comunicato ai comuni che costituiscono l'unione per la sua affissione nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

Le sedute dell'assemblea dell'unione di regola sono pubbliche e le votazioni sono assunte a scrutinio palese. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

L'assemblea è validamente riunita con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convoca-

zione è necessaria la presenza di almeno cinque componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui la legge, lo statuto o i regolamenti prevedano una maggioranza diversa.

Alle riunioni dell'assemblea partecipano il presidente dell'unione o un suo delegato componente della giunta dell'unione. I componenti della giunta dell'unione possono altresì intervenire alle adunanze dell'assemblea.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, per le adunanze e le deliberazioni dell'assemblea dell'unione si applica la legislazione regionale in materia.

Art. 11

Componenti l'assemblea dell'unione

Lo status giuridico dei componenti dell'assemblea dell'unione è quello previsto dalla legge regionale n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Se un componente non interviene alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto con deliberazione dell'assemblea dell'unione. A tale riguardo, il presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata, provvede per iscritto a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo.

Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire all'assemblea dell'unione eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, l'assemblea esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato, in merito alla decadenza dalla carica.

Art. 12

Diritti e doveri

I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri sono disciplinati da apposito regolamento.

I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'unione nonché dalle sue aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dall'apposito regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

I consiglieri si riuniscono in locali idonei all'interno della sede dell'unione o in un altro luogo indicato nella convocazione e dispongono della struttura organica dell'ente per l'esercizio della propria attività istituzionale.

I consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'unione ed esercitano la loro funzione senza vincoli di mandato.

Art. 13

Le commissioni consiliari

L'assemblea dell'unione, al fine di favorire l'esercizio delle proprie funzioni mediante attività consultiva, di esame e parere preliminare sugli atti deliberativi del con-

siglio, può istituire, nel proprio seno, commissioni permanenti, composte da n. 5 membri.

Il presidente viene eletto nell'ambito della commissione a maggioranza dei componenti.

Può, altresì, costituire commissioni temporanee o speciali per lo studio di specifici problemi, oppure per controllare specifiche attività.

Le commissioni consiliari possono effettuare indagini conoscitive, avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati, al fine di acquisire informazioni utili e propositive all'attività dell'assemblea dell'unione.

Le commissioni hanno diritto di ottenere dal presidente dell'unione, dagli uffici e dipendenti, informazioni e l'accesso a dati, atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato.

Il presidente e gli assessori non fanno parte delle commissioni consiliari permanenti, ma hanno facoltà e l'obbligo, se invitati, di intervenire ai lavori di tutte le commissioni senza diritto di voto.

Il regolamento stabilisce le forme di pubblicità dei lavori, determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione.

Art. 14

Presidente dell'unione

Il presidente dell'unione è a rotazione il sindaco pro-tempore di uno dei comuni partecipanti alla stessa.

Il presidente dell'unione dura in carica 30 mesi. Alla scadenza del mandato si procederà alla rotazione.

In fase di prima applicazione presidente dell'unione è il sindaco del comune di Floridia. Lo stesso sarà sostituito dal sindaco del comune di Solarino alla metà del rimanente loro mandato.

Successivamente i sindaci si alternano a rotazione nella carica e la mantengono per trenta mesi. Ogni subentro nella carica di presidente dell'unione sarà seguito dal passaggio delle consegne, di cui dovrà essere redatto apposito processo verbale a cura del segretario dell'unione, sottoscritto da entrambi i sindaci.

Il presidente rappresenta l'unione, convoca e presiede la giunta dell'unione ed è l'organo responsabile dell'amministrazione; sovrintende all'espletamento delle funzioni ed alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi, impartisce direttive agli organi gestionali in ordine agli indirizzi politico-amministrativi ed agli obiettivi gestionali.

Il presidente ha inoltre competenza e poteri di indirizzo e di coordinamento sull'attività degli altri componenti la giunta dell'unione, nonché di vigilanza e controllo delle strutture gestionali ed esecutive.

Il presidente compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dallo statuto e dai regolamenti all'assemblea dell'unione e che non rientrano nelle competenze della giunta dell'unione, del segretario e dei responsabili dei servizi.

Il presidente svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti adottati dell'unione, nonché esercita le competenze riconosciute al sindaco dal decreto legislativo n. 267/2000 e dalla legislazione regionale, purché compatibili con il presente statuto e con le tipologie di servizi assolti dall'unione.

Il presidente può affidare ai singoli componenti della giunta dell'unione il compito di sovrintendere ad un particolare settore dell'amministrazione o a specifici progetti,

vigilando sull'esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

Lo status giuridico del presidente dell'unione è quello previsto dalla legge regionale n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15

Vice presidente

Il vice presidente viene nominato dal presidente tra i componenti della giunta appartenenti ad altro comune dell'unione e lo sostituisce nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di assenza o impedimento del vice presidente le funzioni del presidente sono assunte dal componente più anziano d'età.

Lo status giuridico del vice presidente dell'unione è quello previsto dalla legge regionale n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16

Linee programmatiche di mandato

Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate all'assemblea dell'unione, da parte del presidente, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il suo mandato politico-amministrativo.

Ciascun consigliere componente dell'assemblea dell'unione ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento dell'assemblea dell'unione.

A metà e al termine del mandato politico-amministrativo, il presidente presenta all'assemblea dell'unione il documento di rendiconto dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione dell'assemblea dell'unione, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 17

La giunta dell'unione

La giunta dell'unione è organo di impulso e di indirizzo, collabora col presidente per il governo dell'ente e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

Adotta collegialmente tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni ed atti fondamentali approvati dall'assemblea dell'unione. In particolare esercita le funzioni di indirizzo amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti a metà e fine mandato.

La giunta dell'unione, in particolare:

- approva lo schema di bilancio di previsione annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, lo schema di rendiconto della gestione;
- approva gli schemi di regolamento;
- approva il progetto di programma triennale delle opere pubbliche;

- approva i progetti preliminari e di massima;
- decide in ordine alle azioni da intentare e sostenere in giudizio di qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi giurisdizionali e arbitrati e autorizza il presidente a stare e a resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria e a qualsiasi altra giurisdizione speciale;
- decide in ordine ad eventuali transazioni;
- decide in ordine a consulenze legali, a collaborazioni esterne non espressamente riservate al presidente, determinandone il compenso e le condizioni.

Rientra nelle competenze della giunta dell'unione l'adozione di tutti quegli atti ad essa riservati dal presente statuto e/o dai regolamenti nonché di quelli che non siano riservati dalla legislazione vigente al consiglio, al presidente ovvero agli organi burocratici.

Art. 18

Composizione della giunta dell'unione

La giunta dell'unione è composta dal presidente dell'unione e da quattro assessori di cui due per il comune di Floridia e due per il comune di Solarino designati dal presidente pro-tempore dell'unione, scelti fra i consiglieri comunali che non appartengono all'assemblea dell'unione.

Lo status giuridico dei componenti della giunta dell'unione che non siano presidente o vice presidente è quello previsto dalla legislazione regionale per gli assessori.

In caso di allargamento dell'unione ad altri comuni, il numero degli assessori sarà aumentato proporzionalmente di una unità per ogni comune.

Art. 19

Funzionamento della giunta dell'unione

La giunta dell'unione è convocata e presieduta dal presidente, che coordina l'attività dei suoi componenti e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli componenti.

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Le sedute non sono pubbliche.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, per le adunanze e le deliberazioni della giunta dell'unione si applica la legislazione regionale in materia.

Titolo III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 20

Partecipazione popolare

L'unione promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incorporazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

Art. 21

Accesso agli atti

Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento che stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 22

Diritto di informazione

Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all'albo pretorio di entrambi i comuni, nonché nelle altre forme di pubblicazione previste per legge.

Art. 23

Istanze

Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al presidente dell'unione istanze in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

Art. 24

Rapporti con i comuni componenti l'unione

L'unione invia ai comuni aderenti le deliberazioni adottate dagli organi collegiali.

Per argomenti di particolare rilievo, di competenza dell'assemblea dell'unione, possono essere richiesti pareri ai singoli consigli comunali.

Art. 25

Rapporti con altri enti

L'unione può avvalersi di tutte le forme associative e di partecipazione previste dalla legislazione vigente.

Art. 26

Obiettivi dell'attività amministrativa e della gestione

L'unione informa la propria attività amministrativa e la gestione ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

Titolo IV

ORGANIZZAZIONE

Art. 27

Principi strutturali e organizzativi

Gli organi dell'unione individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti e all'efficienza nell'uso delle risorse.

L'azione amministrativa deve: tendere all'avanzamento progressivo dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione

dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'unione.

A tal fine l'unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico curando altresì la progressiva informatizzazione della propria attività secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei comuni od altri luoghi idonei.

Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa, si provvede di norma mediante conferenze di servizi e il confronto con i lavoratori dipendenti e le loro organizzazioni sindacali. Il presidente avanza proposte operative sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante razionalizzazione delle unità operative delle procedure anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione.

Nello spirito di concreta collaborazione fra enti, l'unione:

— ricerca con le amministrazioni comunali ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica;

— indirizza e coordina l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, modi e strumenti in esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei comuni.

Art. 28

Organizzazione degli uffici e dei servizi

L'unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli dei comuni partecipanti.

L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa e di economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi istituzionali.

L'unione disciplina, con apposito regolamento approvato dalla giunta dell'unione nel rispetto dei principi generali stabiliti dall'assemblea, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contenente la dotazione organica del personale, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, nel rispetto del principio di separazione tra funzione politica e di controllo attribuita all'assemblea dell'unione, al presidente e alla giunta dell'unione e funzione di gestione attribuita agli organi burocratici, e secondo principi di professionalità e responsabilità al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa nonché la realizzazione degli obiettivi programmati.

Art. 29

Uffici e personale

La dotazione organica dell'unione può essere costituita da:

- personale proprio;
- personale comandato o distaccato dai comuni.

I criteri della logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità e l'innovazione.

Per una moderna e funzionale organizzazione l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficienti ed efficaci l'azione amministrativa e la gestione. In particolare sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli uffici e servizi.

L'unione si avvale dell'opera del personale dei singoli comuni aderenti.

L'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell'unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico-amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli comuni. La retribuzione a qualsiasi titolo del personale dei comuni degli enti che presta l'attività presso l'unione dei comuni viene determinata dalla giunta dell'unione.

Art. 30

Responsabili degli uffici e dei servizi

I responsabili dei servizi provvedono agli atti di gestione dell'ente per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel documento programmatico dell'amministrazione, organizzando, in tal senso ed allo scopo, gli uffici e i servizi a essi assegnati secondo le direttive impartite dal presidente e/o dalla giunta dell'unione, cui rispondono direttamente del loro operato e del risultato raggiunto.

Essi sono individuati dalla giunta dell'unione e nominati dal presidente, tra le figure apicali delle aree di attività indicate nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

Art. 31

Segretario dell'unione

Il segretario dell'unione è nominato dal presidente dell'unione fra i segretari comunali pro-tempore dei comuni dell'unione; in caso di sua assenza o impedimento le funzioni sono temporaneamente assunte da un vice segretario dell'unione, se nominato.

Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni d'assistenza giuridico-amministrativa agli organi dell'unione.

Il segretario inoltre:

— partecipa con funzioni consultive, referenti e d'assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta dell'unione e ne cura la verbalizzazione, avvalendosi degli uffici;

— roga tutti i contratti nei quali l'unione è parte ed autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

— esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dai regolamenti o conferitagli dal presidente dell'unione.

Il segretario è nominato per un periodo di anni uno, prorogabile.

Lo stato giuridico del segretario è stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 32

Il vice segretario

L'unione può avere un vice segretario, nominato dal presidente dell'unione tra i segretari comunali e i vice segretari dei comuni dell'unione.

Il vice segretario coadiuva il segretario dell'unione e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Il vice segretario può svolgere le funzioni di responsabile dei servizi amministrativi.

Il vice segretario è nominato per un periodo di anni uno, prorogabile.

Titolo V

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 33

Attività finanziaria

Per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, all'unione si applicano le disposizioni dettate per gli enti locali.

L'unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

L'unione ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie ed ai compiti che le sono stati attribuiti.

La finanza locale dell'unione è costituita da:

- contributi erogati dallo Stato;
- contributi erogati dalla Regione;
- trasferimenti operati dai comuni componenti;
- tasse e diritti per servizi pubblici;
- risorse per investimenti;
- finanziamenti da bandi europei;
- altre entrate.

Art. 34

Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'unione

1. L'unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente dall'unione stessa.

2. L'eventuale contributo annuale al bilancio dell'unione a carico dei comuni è determinato dalla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese e la somma di tutte le entrate dell'unione

3. La spesa a carico di ogni singolo comune è calcolata in proporzione al numero degli abitanti rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario in cui si redige il bilancio.

4. È fatto obbligo all'unione di comunicare, entro il 31 ottobre, eventuali scostamenti o variazioni nelle previsioni a carico dei comuni, per consentire, in fase di assestamento, di adeguare il relativo stanziamento di spesa.

Art. 35

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'unione, previo accordo programmatico annuale con i comuni e secondo i termini e le modalità previsti per i comuni stessi, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.

2. L'attività economico-finanziaria dell'unione è disciplinata secondo le norme di contabilità proprie degli enti locali.

3. Le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico-finanziaria sono disciplinate da un apposito regolamento di contabilità.

Art. 36

Controllo economico della gestione

1. Il regolamento di contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Art. 37

Revisione economica e finanziaria

La revisione economico-finanziaria è affidata ad un revisore dei conti, nominato dall'assemblea dell'unione, ai sensi della legislazione regionale in materia.

Al revisore si applicano le disposizioni di cui agli artt. 234 e segg. del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 38

Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'ente è svolto, ai sensi di legge, da un istituto bancario.

2. I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Titolo VI

NORME TRANSITORIE

Art. 39

Costituzione

L'unione si costituisce a seguito della sottoscrizione dell'atto costitutivo.

Fin quando l'unione non si dota di propri regolamenti, si dovranno osservare le norme regolamentari del comune in cui ha sede l'unione, in quanto compatibili.

Art. 40

Norme finanziarie

L'unione delibera entro 90 giorni dal proprio insediamento il bilancio di previsione.

Nelle more dell'avvio di un proprio servizio di tesoreria ogni riscossione e pagamento avvengono presso le singole tesorerie comunali per le loro spettanze, o presso la tesoreria di uno dei comuni aderenti all'unione, previa convenzione, la cui durata non potrà comunque essere superiore a mesi otto.

In sede di prima applicazione e sino all'approvazione del primo bilancio di previsione, i singoli comuni costituiscono, in favore dell'unione, un fondo per le spese di primo funzionamento e di primo impianto, la cui entità è proporzionale al numero degli abitanti di ciascun comune, risultante al 31 dicembre 2001.

Il presente statuto è stato approvato:

- dal consiglio comunale del comune di Floridia con verbale n. 38 del 27 settembre 2010; è stato affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi a decorrere dall'11 ottobre 2010 al n. 314; lo stesso è entrato in vigore decorsi i trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio in data 10 novembre 2010;

- dal consiglio comunale del comune di Solarino con verbale n. 49 del 5 ottobre 2010; è stato affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi dall'11 novembre 2010 al n. 1406; lo stesso è entrato in vigore decorsi i trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio (11 dicembre 2010).

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI

DI

FLORIDIA E SOLARINO



DENOMINATA

“UNIONE DEI MONTI CLIMITI”

COPIA
NON



l'azzurro, araldicamente simboleggia tutte le virtù più elevate come *fedeltà, giustizia, bellezza, nobiltà, forza* oltre a rappresentare il cielo.

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL TIRRENO (Provincia di Messina)

Titolo I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente statuto stabilisce, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'ente locale autonomo Unione composto dai comuni di Condrò, Monforte San Giorgio, Roccavaldina, Torregrotta, Valdina.

2. L'Unione di comuni disciplinata dal presente statuto in seguito chiamata Unione è denominata "Valle del Tirreno"; il suo territorio coincide con l'intero territorio dei comuni che la costituiscono.

3. La partecipazione potrà essere ampliata ad altri comuni con apposita deliberazione del consiglio dell'Unione assunta a maggioranza assoluta, e previa richiesta avanzata a mezzo di deliberazione dei consigli comunali proponenti assunta con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati. L'ammissione ha effetto a condizione che i consigli comunali di tutti gli enti aderenti, compreso l'istante, approvino il nuovo statuto dell'Unione.

Art. 2

Principi ispiratori

1. L'Unione si ispira ai principi di consapevole autodefinizione e di autogoverno delle comunità locali.

2. Stimola il sentimento di appartenenza alla comunità territoriale e la sua apertura universale all'intera umanità, riconoscendo nella fraternità universale il valore fondante della socialità.

3. Promuove i doveri e i diritti di cittadinanza, la massima partecipazione democratica ai processi decisionali da parte dei cittadini membri e la loro progressiva integrazione civile, culturale e politica.

4. Informa la propria azione ai principi di efficacia, efficienza, economicità, semplificazione, fluidità ed innovazione della pubblica amministrazione.

5. Organizza l'apparato burocratico secondo criteri di responsabilità e perseguendo la separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione dei servizi.

6. Riconosce ed osserva nelle sue determinazioni il principio fondamentale della mutua solidarietà e della sussidiarietà; armonizza l'esercizio delle funzioni e dei servizi con le esigenze generali, assicurando un uso equo delle risorse.

Art. 3

Obiettivi programmatici

1. È scopo dell'Unione promuovere lo sviluppo dell'intero territorio e la crescita delle comunità che la costituiscono, attraverso la gestione collettiva ed unitaria delle funzioni a tale ente attribuite, mantenendo in capo ai singoli comuni aderenti le funzioni e le relative competenze che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.

2. L'Unione persegue l'autogoverno e, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi che le sono propri, agisce nel

rispetto dei principi previsti per l'ordinamento dei comuni in quanto compatibili.

3. Sono obiettivi dell'Unione:

a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio comune favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di programmi e strutture di interesse generale compatibili con le risorse umane ed ambientali; a tal fine essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute del cittadino; valorizza inoltre il patrimonio storico ed artistico dei comuni e le tradizioni culturali della loro comunità;

b) migliorare ed ottimizzare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli comuni ed ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, esercitandoli in forma unificata;

c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurando un uso equo delle risorse;

d) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;

e) definire un assetto organizzativo volto al potenziamento di funzioni e servizi in termini di efficienza, efficacia ed economicità;

f) favorire la qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona e l'affermazione del diritto alla salute;

g) rapportarsi con gli enti sovracomunali per una maggiore rappresentatività degli interessi del territorio;

h) attivare iniziative e progettualità necessarie ad attingere a fondi comunitari, nazionali, regionali e provinciali idonei al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2;

i) tutelare i diritti del minore, promuoverne l'educazione e la socializzazione, adoperarsi, altresì, contro ogni forma di violenza e di abbandono;

j) sostenere la formazione dei giovani, delle aggregazioni spontanee ed organizzate nel mondo giovanile, prevenire il disagio e le emarginazioni, l'alcolismo e la tossicodipendenza;

k) perseguire l'effettività del diritto allo studio, alla cultura ed alla formazione permanente;

l) promuovere la realizzazione dei diritti dei diversamente abili, la tutela e l'inserimento dei disabili nel tessuto sociale, la valorizzazione delle loro potenzialità;

m) riconoscere la dignità degli anziani, la loro cura e assistenza e, in quanto depositari delle arti e tradizioni della comunità, promuovere occasioni di incontro con essi e partecipazione;

n) favorire l'integrazione nella comunità degli stranieri ed apolidi residenti nei comuni che siano in regola con le norme nazionali in tema di diritto di soggiorno;

o) sostenere le iniziative di solidarietà di singoli e delle associazioni di volontariato;

p) collaborare e cooperare con i soggetti sociali, culturali, economici e sindacali operanti nel suo territorio.

Art. 4

Durata

1. L'Unione ha una durata di 10 anni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo ed alla scadenza si scioglierà salvo diversa determinazione dei consigli comunali dei comuni costituenti l'Unione.

Art. 5

Recesso e scioglimento

1. Ogni comune dell'Unione può recedere anche unilateralmente non prima di 5 anni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo, con deliberazione consiliare adottata a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Gli effetti del recesso decorreranno dall'esercizio finanziario successivo alla comunicazione del recesso, che comunque deve avvenire entro il 30 giugno.

2. In caso di recesso il comune recedente, in via transitoria, avrà possibilità di stipulare convenzioni, inerenti le sole competenze trasferite per la continuazione dello svolgimento dei servizi da parte dell'Unione. In tali ipotesi il personale di ruolo trasferito rimarrà all'Unione fino al termine della convenzione.

3. In caso di scioglimento dell'Unione deliberato dal consiglio comunale dei comuni facenti parte dell'Unione con le stesse modalità previste per la costituzione, il presidente pro tempore assume le funzioni di commissario liquidatore ed esercita tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.

4. Nei casi di cui ai commi precedenti il personale dipendente funzionalmente assegnato all'Unione da parte dei comuni aderenti torna a far parte della dotazione organica di questi.

Art. 6

Sede

1. L'Unione ha la propria sede presso il comune di Valdina.

2. I suoi organi ed i suoi uffici possono, rispettivamente, riunirsi ed avere sede operativa anche in luoghi diversi purché compresi nell'ambito del territorio dell'Unione.

3. Fino a quando non sarà istituito l'albo pretorio virtuale da pubblicare nel sito internet dell'Unione previsto dall'articolo 32 della legge n. 69/2009, la pubblicazione degli atti dell'Unione avverrà all'albo pretorio virtuale del sito internet del comune in cui ha sede l'Unione. In ogni caso presso la sede dell'Unione è individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare all'albo pretorio cartaceo per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.

4. Contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio, il segretario generale dell'Unione trasmette l'elenco delle deliberazioni adottate dai comuni per la pubblicazione nei rispettivi albi e per l'eventuale comunicazione ai capi gruppi consiliari.

5. Con deliberazioni dei rispettivi consigli dei comuni aderenti all'Unione da adottarsi con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti in carica è possibile trasferire la sede dell'Unione in uno dei comuni aderenti.

Art. 7

Funzioni e competenze

1. L'Unione esercita, in relazione agli obiettivi di cui all'art. 3, le funzioni e le competenze relative alla pro-

grammazione e gestione delle attività ed iniziative di interesse intercomunale.

2. È altresì conferito all'Unione l'esercizio delle seguenti funzioni/servizi e relative competenze:

- a) formazione professionale e aggiornamento del personale dei comuni aderenti;
- b) portale, rete civica e servizi tecnologici avanzati;
- c) ufficio stampa e comunicazione integrata istituzionale;
- d) valutazione del personale;
- e) promozione e partecipazione a fiere campionarie con allestimento di stands, congressi, borse del turismo, iniziative di ogni altro genere finalizzate allo sviluppo sostenibile dei comuni dell'Unione e del loro territorio;
- f) promozione di manifestazioni, eventi artistici, culturali, ricorrenze religiose e folcloristiche di risonanza ed interesse sovra-comunale, in forma diretta o sussidiaria ai comuni, anche mediante patrocinio ad enti ed associazioni di volontariato ed a carattere non lucrativo, accreditati o iscritti nei relativi albi o registri;
- g) fondi europei e programmazione comunitaria;
- h) autoparco;
- i) vigilanza e controllo della qualità delle acque, dell'aria e dell'ambiente;
- j) strutture ed impianti sportivi;
- l) viabilità esterna in occasione di eventi;
- m) servizi inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- n) canili municipali;
- o) servizi alla persona e alla famiglia;
- p) asilo nido;
- q) controlli interni e valutazione dell'attività di gestione dei responsabili dei servizi;
- r) protezione civile.

3. Le funzioni suddette dovranno essere svolte privilegiando lo strumento della programmazione, determinando gli obiettivi, nell'ambito dei bilanci di previsione dell'Unione, mediante la definizione di precisi progetti e la predisposizione di indicatori per il loro costante monitoraggio.

4. All'Unione possono essere attribuiti ulteriori servizi e funzioni con apposita deliberazione dei consigli comunali, modificativa del presente statuto.

5. L'attivazione delle competenze di cui al presente articolo verrà deliberata dalla giunta dell'Unione fermo restando la competenza del consiglio in ordine all'approvazione del bilancio di previsione.

6. Le giunte comunali potranno, per le suddette competenze, chiaramente indicare tempi e modalità per il trasferimento delle dotazioni organiche e finanziarie necessarie allo scopo ed eventuali soluzioni di carattere transitorio a garanzia della continuità delle prestazioni dei servizi.

7. A seguito del trasferimento delle funzioni l'Unione ne esercita tutte le relative competenze e gestisce le risorse assegnate.

Art. 8

Attività regolamentare

1. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti, anche finanziari, con i comuni.

2. I regolamenti sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dalle disposizioni del presente statuto.

3. Entro sei mesi dalla costituzione dell'Unione, il consiglio approva il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti ed il regolamento per il funzionamento degli organi. Entro lo stesso termine, la giunta adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. Nelle more dell'approvazione si applicano le norme dettate nei corrispondenti regolamenti vigenti nel comune ove ha sede l'Unione.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 9

Organi

1. Sono organi dell'Unione:

- a) il consiglio;
- b) il presidente;
- c) la giunta.

Art. 10

Il consiglio

1. Ciascun comune è rappresentato nel consiglio rispettivamente da 3 consiglieri comunali, di cui uno appartenente alla minoranza, eletti dal consiglio comunale.

2. Il numero dei consiglieri non potrà in nessun caso superare i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'Unione.

3. Ove, a seguito dell'ammissione nell'Unione di nuovi comuni o per sopravvenute modificazioni legislative, l'applicazione del criterio di cui al comma 1) dovesse determinare un superamento del numero massimo consentito di consiglieri, la rappresentanza di ciascun comune in seno al consiglio sarà rideterminata nella misura necessaria per rientrare nei limiti di legge.

4. L'elezione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, successivamente, entro 45 giorni dalla data di insediamento degli organi a seguito di elezioni, o dalla data di ammissione del nuovo comune all'Unione.

5. I componenti del consiglio restano in carica normalmente sino alla scadenza del loro mandato. Il consiglio viene integrato dai nuovi rappresentanti ogni qualvolta si procede alle elezioni amministrative in uno o più dei comuni aderenti.

6. Analogamente si procede all'integrazione del consiglio nel caso in cui uno o più dei suoi componenti si dimetta o decada dalla carica.

7. Nel caso di cessazione del consiglio comunale per dimissioni o per altra causa, le funzioni dei consiglieri eletti sono esercitate dal commissario fino all'elezione dei nuovi rappresentanti.

8. La presidenza del consiglio è attribuita ad uno dei componenti, eletto con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente per l'elezione del presidente del consiglio comunale. Con le stesse modalità viene eletto un vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

9. La prima convocazione per l'insediamento del consiglio dopo la costituzione è disposta dal sindaco del comune sede dell'Unione, successivamente, dal presidente uscente.

10. La seduta di insediamento, fino all'elezione dell'ufficio di presidenza, è presieduta dal componente più anziano di età.

Art. 11

Potestà regolamentare e competenze

1. Il consiglio dell'Unione è espressione dei comuni che la costituiscono e nelle materie trasferite alla competenza dell'ente è investito della potestà regolamentare che esercita nei limiti della legge e del presente statuto.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni il consiglio può avvalersi di commissioni appositamente regolamentate.

3. Rientra nelle competenze del consiglio l'adozione di tutti quegli atti riservati dalla legge al consiglio comunale per le funzioni e servizi previsti dall'art. 7.

Art. 12

Sedute e convocazioni

1. L'attività del consiglio si svolge in sedute ordinarie e urgenti.

2. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno 5 giorni prima del giorno stabilito. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di 24 ore.

3. La convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare sono disposti dal presidente del consiglio di sua iniziativa o su richiesta del presidente dell'Unione o di almeno 1/5 dei componenti il consiglio; in tali casi la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza propria e documentati in una proposta di deliberazione.

4. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare da consegnarsi a ciascun componente anche tramite fax, entro i termini previsti dal precedente comma 2, nel domicilio eletto nel territorio del comune.

5. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattare, in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata fino a 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

6. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere comunicato ai comuni che costituiscono l'Unione per la sua pubblicazione all'albo pretorio entro il giorno precedente quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato allo scopo di conseguire la più ampia informazione ai cittadini.

7. Le sedute del consiglio di regola sono pubbliche e le votazioni sono assunte a scrutinio palese. La trattazione degli argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

8. Il consiglio è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei componenti. La mancanza del numero legale per la validità della seduta, all'inizio o durante il corso della stessa, comporta la sospensione per un'ora e la prosecuzione a quorum ridotto ad 1/3 dei componenti.

9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui la legge prevede una maggioranza diversa.

10. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, per le adunanze e le deliberazioni del consiglio si applica la legislazione regionale in materia.

Art. 13

Componenti il consiglio

1. Lo status dei componenti del consiglio è quello previsto dalla legislazione regionale per i consiglieri comunali.

2. Il componente non intervenuto alle sedute per 3 volte consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto dall'organo che lo ha eletto in sua rappresentanza. La stessa assenza del componente di diritto può essere valutata grave inadempienza e concorrere alle violazioni costitutive motivi di rimozione dalla carica di presidente del consiglio.

3. Il presidente, a seguito dell'accertamento dell'assenza maturata, comunica per iscritto l'avvio del procedimento amministrativo, invitando il componente a fornire al consiglio comunale rappresentato deduzioni giustificative e documenti probatori entro il termine perentorio di 20 giorni, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato, in merito alla decadenza dalla carica.

Art. 14

Diritti e doveri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme del diritto di esercizio di iniziativa e di controllo dei consiglieri sono disciplinate da apposito regolamento.

3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, nonché dalle sue aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, essi, nei limiti e con le forme stabilite dall'apposito regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti anche preparatori e di conoscere ogni altro utilizzo ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. I consiglieri si riuniscono in locali idonei all'interno della sede dell'Unione e dispongono della struttura organica dell'ente per l'esercizio della propria attività istituzionale.

Art. 15

Presidente

1. Il presidente dell'Unione è eletto dalla giunta a turno, tra i sindaci dei comuni aderenti. L'elezione avviene a scrutinio palese e con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

2. Qualora nessun candidato ottenga tale maggioranza si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto la maggioranza relativa; in caso di parità il più anziano di età.

3. Il presidente dura in carica 12 mesi e deve essere assicurata la rotazione tra i comuni aderenti. Nel caso in cui il presidente cessi dalla carica di sindaco la durata del suo incarico si riduce automaticamente e non determina nessun effetto compensativo della rotazione anticipata.

4. Il presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede la giunta ed è l'organo responsabile dell'amministra-

zione; sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.

5. Il presidente ha inoltre competenze e poteri di indirizzo e di coordinamento sull'attività degli altri componenti la giunta, nonché di vigilanza e controllo delle strutture gestionali ed esecutive.

6. Il presidente svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento dell'Unione, nonché esercita le competenze riconosciute al sindaco dal decreto legislativo n. 267/2000 e dalla normativa regionale in materia, purché compatibili con il presente statuto e con le tipologie di servizi assolti dall'Unione.

7. Il presidente può affidare ai singoli componenti la giunta il compito di sovrintendere ad un particolare settore dell'amministrazione o a specifici progetti, vigilando sull'esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

8. Lo status economico del presidente è quello previsto dalla legislazione regionale per il sindaco.

Art. 16

Vice presidente

1. Il vice presidente è eletto, con votazione separata, fra i componenti della giunta e sostituisce il presidente nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

Per la durata del mandato e per le modalità di elezione del vice presidente si applicano, in quanto compatibili, le norme previste al precedente articolo per il presidente.

2. In caso di assenza o impedimento del vice presidente le funzioni del presidente sono assunte dal componente più anziano d'età.

3. Lo status del vice presidente è quello previsto dalla legislazione regionale per il vice sindaco.

Art. 17

Composizione della giunta

1. La giunta è composta dai sindaci dei comuni associati, o da un delegato del sindaco, purché componente della giunta del comune di appartenenza, che entrano in carica all'atto della proclamazione e la conservano per tutta la durata del loro mandato, salvo cessazione anticipata.

2. La giunta si insedia autonomamente dopo la costituzione del consiglio.

3. Lo status dei componenti della giunta è quello previsto dalla legislazione statale e regionale per gli assessori comunali.

4. Nel caso in cui uno o più comuni si trovino in una delle ipotesi di gestione commissariale, il commissario o un suo delegato è componente di diritto della giunta: nel caso in specie il commissario, o il suo delegato, non potrà ricoprire la carica di presidente o vice presidente.

Art. 18

Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal presidente, che coordina l'attività dei suoi componenti e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli componenti.

2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.

3. Le sedute non sono pubbliche.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, per le adunanze e deliberazioni della giunta si applica la legislazione regionale in materia.

Art. 19

Competenze della giunta

1. La giunta è organo di impulso e di indirizzo, collabora con il presidente per il governo dell'ente e impronta la propria attività ai principi della trasparenza ed efficacia.

2. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio. In particolare esercita le funzioni di indirizzo amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. Riferisce annualmente al consiglio sulla sua attività in sede di rendiconto di gestione.

4. La giunta compie gli atti di amministrazione che non sono riservati, dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, al consiglio e che non rientrano nelle competenze del presidente, del segretario e dei responsabili dei servizi.

5. Il presidente può affidare ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

6. Rientra nelle competenze della giunta l'adozione di tutti quegli atti ad essa riservati dal presente statuto e/o dai regolamenti nonché di quelli riservati dalla legislazione nazionale e regionale alla giunta municipale.

Titolo III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 20

Partecipazione popolare

1. L'Unione promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

Art. 21

Referendum consultivo

1. In previsione di decisioni di particolare rilevanza, l'Unione può indire un referendum popolare consultivo.

2. L'indizione del referendum può essere richiesta:

a) dal consiglio dell'Unione, con deliberazione votata dai 2/3 dei consiglieri;

b) dalla maggioranza dei consigli comunali dei Paesi membri dell'Unione, con conformi deliberazioni votate dalla maggioranza assoluta dei consiglieri in carica;

c) dal 10% almeno del corpo elettorale dell'Unione, purché in ogni comune abbia sottoscritto la richiesta non meno del 5% degli aventi diritto.

3. Le deliberazioni consiliari e/o la proposta avanzata dagli elettori devono contenere la bozza del quesito da sottoporre al referendum.

4. Il referendum consultivo può essere indetto per qualsiasi materia di competenza dell'Unione, ad esclusione di ciò che attiene alle finanze e ai tributi dell'Unione.

5. Qualora il referendum sia richiesto dagli elettori, il consiglio dell'Unione si esprime sulla sua ammissibilità entro 60 giorni dalla presentazione, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati.

6. Il referendum è considerato valido qualora abbia votato il 50% più uno degli elettori dell'Unione e quando il quesito abbia ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli.

7. Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, effettuata dal presidente, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo, nel rispetto delle indicazioni desunte dall'esito della consultazione popolare.

8. Le modalità di svolgimento del referendum saranno disciplinate da apposito regolamento approvato dal consiglio dell'Unione.

Art. 22

Accesso agli atti

1. Nel rispetto dei principi della legge e del presente statuto il regolamento, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto, stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell'Unione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici per conto dell'Unione stessa, nonché di intervento nei procedimenti amministrativi.

2. Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi devono ispirarsi al principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.

3. Allorché un provvedimento dell'amministrazione sia tale da incidere su situazioni giuridiche soggettive di cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.

4. Il regolamento prevede il funzionario responsabile del procedimento, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

5. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati, nonché quelli dichiarati riservati per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del presidente, per non pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

6. Il regolamento disciplina altresì l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

7. È in ogni caso fatta salva la facoltà per l'amministrazione di concludere accordi con i soggetti pubblici e privati, per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi.

Art. 23

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti deliberativi dell'amministrazione sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di

destinatari, deve avere il carattere della generalità. L'Unione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.

Art. 24

Istanze e petizioni

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al presidente istanze in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.

3. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all'attività dell'Unione inoltrando in forma collettiva petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.

4. Il regolamento disciplina le modalità ed i tempi per l'esame e per il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 25

Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha la facoltà di intervento con le modalità di cui all'apposito regolamento.

Art. 26

Rapporti con i comuni componenti l'unione

1. L'Unione invia ai comuni aderenti le deliberazioni adottate dagli organi collegiali.

2. Per argomenti di particolare rilievo, di competenza del consiglio, possono essere richiesti pareri ai singoli consigli comunali.

Art. 27

Rapporti con altri enti

1. L'Unione può avvalersi di tutte le forme associative e di partecipazione previste dalla legislazione vigente.

Titolo IV

ORGANIZZAZIONE

Art. 28

Principi strutturali ed organizzativi

1. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti e all'efficienza nell'uso delle risorse.

2. L'azione amministrativa deve tendere all'avanzamento progressivo dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità e alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

3. A tal fine l'Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico curando altresì la progressiva informatizzazione della propria attività secondo metodi che ne consentono l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei comuni od altri luoghi idonei.

4. Per la semplificazione e la qualità amministrativa, si provvede di norma mediante conferenze di servizi e il

confronto con i lavoratori e le loro organizzazioni sindacali. Il presidente avanza proposte operative sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante realizzazione delle unità operative delle procedure anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione.

5. Nello spirito di concreta collaborazione fra gli enti, l'Unione:

a) ricerca con le amministrazioni comunali ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica;

b) indirizza e coordina l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, modi e strumenti in esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei comuni.

Art. 29

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli dei comuni partecipanti.

2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa e di economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi istituzionali.

3. L'Unione disciplina, con apposito regolamento approvato dalla giunta nel rispetto dei principi generali stabiliti dal consiglio, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contenente la dotazione organica del personale, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, nel rispetto del principio di separazione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio, al presidente e alla giunta e funzione di gestione attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi, e secondo principi di professionalità e responsabilità al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa nonché la realizzazione degli obiettivi programmati.

Art. 30

Uffici e personale

1. La dotazione organica dell'Unione può essere costituita da:

a) personale proprio a tempo determinato;
b) personale comandato dai comuni dell'Unione o da altri comuni;

c) personale convenzionato con i comuni dell'Unione o altri comuni;

d) personale con incarico di collaborazione coordinata e continuativa e/o a progetto.

2. I criteri della logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità e l'innovazione.

3. Per una moderna e funzionale organizzazione l'amministrazione adotta le metodologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa e la gestione. In particolare sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli uffici e servizi.

4. L'Unione si avvale prioritariamente dell'opera del personale dei singoli comuni aderenti, nel caso in specie possono essere utilizzate le misure di cui al comma 1, lett. b), c), d), anche in combinato.

Può assumere personale a tempo determinato e assegnare incarichi professionali.

5. L'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico-amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli comuni.

Art. 31

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

Art. 32

Segretario dell'unione e direttore generale

1. Il presidente, su conforme parere vincolante della giunta, nomina il segretario dell'Unione fra i segretari comunali di uno dei comuni aderenti all'Unione.

2. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del presidente. Il segretario cessa automaticamente con la cessazione del mandato del presidente, continuando ad esercitare le funzioni, incluse quelle di direttore generale se conferite, sino alla nomina del nuovo segretario.

3. In caso di assenza o impedimento, le funzioni di segretario sono temporaneamente assunte da uno dei segretari dei comuni aderenti all'Unione.

4. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

5. Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal presidente dell'Unione.

6. Lo stato giuridico del segretario è stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il trattamento economico spettante per l'esercizio delle funzioni di segretario dell'Unione è parametrato, nella misura stabilita dalla giunta, al trattamento economico riconosciuto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto al segretario comunale che presta servizio in comune di popolazione pari alla complessiva popolazione residente nei comuni dell'Unione.

7. Il presidente, previa deliberazione della giunta che ne determina il compenso, può conferire le funzioni di direttore generale al segretario dell'Unione.

8. Con lo stesso procedimento la funzione può essere revocata nel caso in cui il segretario-direttore generale non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa dell'Unione, nonché in ogni altro caso di grave negligenza nell'esercizio dei compiti assegnati. La revoca fondata sulla grave negligenza o violazione dei doveri d'ufficio investe anche la nomina di segretario dell'Unione.

9. Il direttore generale dell'Unione, secondo i criteri stabiliti dal regolamento relativo all'organizzazione degli uffici e dei servizi, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Unione, secondo le direttive impartite dal presidente ed inoltre sovrintende alla gestione, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, rispondendo direttamente dei risul-

tati conseguiti. Compete in particolare al direttore generale, oltre alle competenze di cui agli artt. 107 e 108 del decreto legislativo n. 267/2000, la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, nonché la predisposizione del piano esecutivo di gestione.

Art. 33

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili dei servizi sono individuati tra le figure apicali delle aree di attività indicate nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

2. Essi svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono agli atti di gestione dell'ente, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel contratto individuale di lavoro e nel regolamento. Provvedono per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel documento programmatico dell'amministrazione, organizzando, in tal senso ed allo scopo, gli uffici ed i servizi a essi assegnati secondo le direttive impartite dal presidente e dalla giunta attraverso il segretario, o il direttore se nominato, cui corrispondono direttamente del loro operato e del risultato raggiunto.

Art. 34

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazione esterna, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Titolo V

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 35

Attività finanziaria

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

2. L'Unione ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie ed ai compiti che le sono stati attribuiti.

3. La finanza locale dell'Unione è costituita da:

- a) contributi erogati dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione Sicilia, dalla Provincia di Messina;
- b) trasferimenti operati dai comuni componenti;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici erogati direttamente dall'Unione;
- d) risorse per investimenti;
- e) altre entrate.

Art. 36

Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'Unione

1. L'Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente dall'Unione stessa.

2. Il contributo annuale al bilancio dell'Unione posto a carico dei comuni aderenti è determinato, in fase di

prima attuazione, sulla base del costo medio sostenuto da ciascun comune nei tre anni precedenti, comunque non superiore all'importo risultante dall'ultimo conto consuntivo approvato, e relativo alla funzione o al servizio trasferiti; nel caso in specie il trasferimento si intende al netto di eventuali tasse, imposte e tariffe la cui riscossione è eventualmente trasferita all'Unione; negli anni successivi al primo, l'ammontare del contributo annuale al bilancio dell'Unione posto a carico dei comuni è determinato dalla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese e la somma di tutte le entrate dell'Unione.

3. In alternativa il sistema dei trasferimenti operati dai comuni componenti può avvenire sulla base della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente o sulla base di parametri ritenuti congrui dalla giunta approvati all'unanimità.

4. È fatto obbligo all'Unione di comunicare entro il 31 ottobre eventuali scostamenti o variazioni nelle previsioni a carico dei comuni, per consentire, in fase di assestamento, di adeguare il relativo stanziamento di spesa.

Art. 37

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione previo accordo programmatico annuale con i comuni, e secondo i termini e le modalità previsti per i comuni stessi, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.

2. L'attività economico-finanziaria dell'Unione è disciplinata secondo le norme di contabilità proprie degli enti locali.

3. Le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico-finanziaria sono disciplinate da un apposito regolamento di contabilità.

Art. 38

Controllo economico

1. Il regolamento di contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Art. 39

Revisione economica e finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un organo di revisione dei conti, nominato dal consiglio ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 e della legislazione regionale in materia.

Art. 40

Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'ente, in sede di prima applicazione, è svolto dal tesoriere del comune ove ha sede l'Unione.

2. L'Unione ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza dell'Unione, versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro 5 giorni;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti di stanziamento di bilancio e del fondo di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza di relativi mandati, delle rate di ammortamento, di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabiliti dalla legge.

3. Il rapporto con il tesoriere è regolato dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

Titolo VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 41

Costituzione

1. L'Unione si costituisce a seguito della sottoscrizione dell'atto costitutivo.

2. Fin quando l'Unione non si dota di propri regolamenti si dovranno osservare le norme regolamentari del comune in cui ha sede l'Unione.

3. Per le spese di prima costituzione, ogni comune aderente all'Unione dovrà versare, in un apposito fondo costituito presso il comune dove ha sede l'Unione, un contributo pari ad un euro per residente.

4. Le funzioni/servizi di cui all'art. 7 del presente statuto continueranno ad essere gestite direttamente dagli enti aderenti all'Unione sino a quando l'Unione stessa non avrà, con appositi provvedimenti, avviato ufficialmente la gestione delle funzioni/servizi trasferiti.

Art. 42

Norme finanziarie

1. L'Unione delibera entro 90 giorni dal proprio insediamento un piano di spesa autorizzatorio.

2. Per l'anno finanziario successivo alla sua costituzione è approvato il bilancio di previsione ed al contempo è approvato un piano di spesa da suddividere tra i comuni in relazione ai criteri di cui al precedente Titolo V.

Art. 43

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali.

Lo statuto dell'Unione dei comuni "Valle del Tirreno", con sede in Valdina, è stato approvato con:

— delibera del C.C. n. 10 del 5 marzo 2010 del comune di Condò;

— delibera del C.C. n. 3 del 18 marzo 2010 del comune di Valdina;

— delibera del C.C. n. 15 del 29 marzo 2010 del comune di Torregrotta;

— delibera del C.C. n. 10 del 14 aprile 2010 del comune di Roccavaldina;

— delibera del C.C. n. 22 del 16 settembre 2010 del comune di Monforte San Giorgio.

L'atto costitutivo è stato sottoscritto dai sindaci dei comuni sopraelencati in data 29 settembre 2010 presso la sede dell'Unione.

(2010.50.3442)014

TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

EUROGRAFICA s.r.l. - VIALE AIACE, 126 - PALERMO

PREZZO € 2,20

